

Il G.I., a scioglimento della riserva che precede, osservato che:

- Deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da parte convenuta. Invero, tale presupposto dell'azione consiste nella coincidenza (afferzata) fra il convenuto ed il soggetto passivo della azione stessa, coincidenza che nella specie non sussiste, in quanto la GI ha proposto domanda (cautelare) nei confronti (fra gli altri) di un soggetto (la B) diverso rispetto all'autore della condotta che ha (direttamente) originato il pregiudizio del quale si domanda tutela, e consistente (non nella negoziazione dell'assegno asseritamente dato in garanzia, bensì) nella iscrizione del protesto nel relativo registro e nella segnalazione dello stesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; condotte delle quali sono autori, rispettivamente, la Ca S.p.A. e la CC di Perugia. Correttamente la convenuta B ha dunque allegato che le conclusioni poste dalla ricorrente ruotano tutte intorno a soggetti diversi da essa, per cui gli ordini richiesti al giudice non potrebbero essere rivolti alla B, la quale non è destinataria della domanda e dell'azione della ricorrente. Diverso (sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda, e a prescindere da ogni considerazione circa la fondatezza della stessa nel merito) sarebbe il caso, in cui con azione (ordinaria) la odierna ricorrente volesse ottenere dalla convenuta il risarcimento del danno prodotto dalla propria condotta, consistente nella (asseritamente) indebita negoziazione dell'assegno.
- Passando al merito della domanda, come proposta (anche) nei confronti di Ca S.p.A. e di C.C. di Perugia - ossia dei legittimi contraddittori della ricorrente - le condizioni per la concessione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc sono le stesse tipiche di ogni provvedimento cautelare, e cioè gli elementi del cd. *fumus boni iuris* e del cd. *periculum in mora*;
- quanto alla ammissibilità della domanda cautelare, promossa nelle forme del ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 del cpc volto ad ottenere la sospensione dal registro dei protesti del protesto dell'assegno bancario *de quo*, sotto il profilo della cd. residualità di tutela, la Giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte in senso affermativo (Trib. Fg. 05.02.2004; Trib. Na, 13.2.01; Trib. Montevarchi, 22.12.09) evidenziando la fondatezza ed ammissibilità della domanda: L'art. 4 della Legge 12.02.1955 n. 77 prevede espressamente il rimedio *de quo* per la ipotesi del protesto di titoli cambiari;
- quanto al requisito del cd. *periculum l. m.*, esso si identifica nel "pregiudizio imminente e irreparabile" che minaccia il diritto fatto valere, durante il tempo occorrente alla sua tutela in via ordinaria; tale pregiudizio deriva con sufficiente probabilità, nella prassi dei rapporti commerciali, dal giudizio di carente affidabilità indotto dalla iscrizione *de qua* nel pubblico e in particolare nei clienti di un imprenditore commerciale (affittuario di pizzeria-ristorante), oltre che nella difficoltà di ottenere credito presso istituti bancari, nella revoca di autorizzazioni ad emettere assegni, con conseguenti divieti di stipulare nuove convenzioni, di richiedere nuovi carnet, di emettere nuovi assegni il ricorrente ha fornito elementi idonei a comprovare la possibile lesione del proprio diritto di iniziativa economica (cui è correlato il cd. buon nome commerciale), derivante in maniera diretta dalla iscrizione nel registro dei protesti attivato presso la CC di Perugia e dalla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; infatti, ha dedotto (e deve ritenersi provato, stante la ragione sociale e l'esistenza di una p. Iva) di svolgere attività commerciale che potrebbe essere pregiudicata dalla perdurante iscrizione nei registri *de quibus*;
- quanto invece all'elemento ulteriore del *fumus boni iuris*, il quale deve sempre concorrere con quello del cd. *periculum* in tutti i procedimenti cautelari, esso consiste nella ragionevole probabilità della esistenza del diritto da tutelare in via cautelare, *id est* della ragionevole verosimiglianza delle ragioni addotte e quindi dei fatti costitutivi dello stesso diritto;
- sul punto parte ricorrente non ha fornito elementi di prova, né diretta (ad es., informative) né indiretta, ossia presuntiva (caratterizzata dai requisiti di pluralità, gravità, precisione e con-

cordanza) idonei a far ritenere che il rilascio dell'assegno di € 7450, così come avvenuto in precedenza, fosse stato effettivamente dato a titolo di garanzia del residuo importo dovuto, secondo accordi precisi *inter partes*, per cui lo stesso non avrebbe potuto e dovuto essere negoziato, come invece avvenuto;

- quanto alle informative acquisite al procedimento, non è decisiva la dichiarazione della Sig.ra _____, dipendente della ricorrente ma soprattutto compagna del legale rappresentante della stessa, dunque portatrice di un interesse (di fatto) tale da poter ragionevolmente dubitare della sua imparzialità; ad essa, ad ogni buon conto, si contrappone – con pari ed anzi maggior efficacia, tale per cui deve nella specie ritenersi che la versione dei fatti offerta dalla parte che era onerata non sia stata confermata dall'istruttoria - la dichiarazione della Sig.ra _____, ex dipendente impiegata amministrativa della resistente e, dunque, aliena da sospetti di interesse o parzialità nella vicenda. La stessa ha (come del resto la informatrice precedente) ricordato l'assegno *de quo*, parte di un piano di rateazione per il pagamento di un debito (incontestato anche da quest'ultima) della ricorrente nei confronti della resistente; pur confermando che anche la dazione tale assegno rivestisse anche una funzione di garanzia, la informatrice ha negato tale causa esclusiva, confermando che l'assegno avrebbe potuto essere incassato alla scadenza;
- quanto alle prove indirette, la ricorrente non ha dimostrato circostanze idonee ad esse valutate alla stregua di elementi presuntivi sufficienti, per avere i requisiti di cui all'art. 2729 del c.c., a formare il convincimento del giudice; l'affermazione circa la negoziazione di un precedente assegno di € 10400 non è stata accompagnata da elementi idonei a farla ritenere provata, a ciò non bastando, ovviamente, la lettera del legale della ricorrente, ossia della stessa parte che vorrebbe trarne argomento di prova; la circostanza del pagamento rateale del debito mediante assegni di € 1500 (docc. 7, 10) non appare invero decisiva, potendo essi essere stati emessi a pagamento di altri e diversi debiti, aventi nulla a che fare con quello di cui al presente procedimento; la circostanza, infine, che altri assegni sarebbero stati emessi a garanzia (docc. 8, 9, 11), vale invero a smentire più che confermare la rappresentazione dei fatti offerta da parte ricorrente: infatti, detti assegni, sono effettivamente privi di data, contrariamente a quello per cui è procedimento (doc. 1, datato 30.05.2014) e contrariamente a quanto affermato dalla stessa ricorrente (p. 6 ricorso);
- circa il regime delle spese di lite, si deve osservare che la legge 12.2.55 n. 77 attribuisce alla CC il compito (obbligo) di pubblicare gli elenchi dei protesti cambiari per fini di interesse pubblico. Alla obbligatorietà e vincolatività del relativo adempimento – estrinsecantesi peraltro in una attività meramente materiale e non giuridica – consegue l'assenza di un potere rientrante nella cd. discrezionalità amministrativa; ne deriva che, anche in caso di accoglimento della domanda, sussisterebbero gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del procedimento (cfr. Trib. Bo, III, 25.5.07); invece, stante la soccombenza della ricorrente nei riguardi della domanda proposta nei confronti della convenuta B _____, le spese di questa restano a carico della prima ex art. 669septies, c. II, del c.c., e sono liquidate in complessivi € 3215, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile la domanda proposta da G _____, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, nei confronti di B _____, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*;
- Rigetta la domanda proposta da G _____, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, nei confronti di C: C _____, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, e nei confronti di Ca: _____ S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*;
- Condanna Gi _____, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, alle spese di giudizio, per € 3.215, come da motivazione;

Perugia 06.07.2015

Il Giudice
dott. Fabrizio Fieschi

